N. R.G. 389-1/2025 PU

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 389- 1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

GIANLUCA TALLARINO, [redacted], cod. fisc.TLLGLC72M22F839D, residente in Bologna (BO), [redacted], e per esso il suo Amministratore di Sostegno, sig. Marco Tallarino , assistito dagli avv. A. Tarlazzi e P. Benasciutti

- ricorrente

visti gli atti e la relazione dell'OCC

OSSERVA

1.Il debitore, con ricorso depositato il 2.12.2025 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale, e ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c .2 CCII.

Come da decreto di ammissione del 17.12.2025, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari e personali, di cui nel decreto di ammissione si dà conto, e da intendersi qui richiamate.

Il nucleo familiare è costituito dal solo ricorrente, che vive nell'appartamento di sua proprietà, ed è lavoratore dipendente a tempo indeterminato [redacted] e non è compreso nel piano..

Firmato Da: MICHELE GUERNELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3fe3c1115587d37bc91607bad366d381

L'abitazione è gravata da mutuo ipotecario in regolare ammortamento, che il ricorrente intende pure escludere dal piano, ex art. 67 5° co. CCII.
Gli sono intestate tre autovetture di modesto valore, stimate da IVG, e il cui controvalore complessivo viene messo a disposizione dai familiari acquirenti (una esclusa dal piano per esigenze lavorative, ma "patrimonializzata" come le altre due, per complessivi 2.800 euro).

Vengono poi messi a disposizione, come attivo:
euro 4.000 derivanti dall'eredità paterna (legato vin sostituzione di legittima);
euro 12.000, somma presente su c/c, [redacted]
euro 100 per acquisto del credito [redacted] per euro 220.600 (somma ritenuta dal legale non recuperabile); acquisto già offerto dal fratello quale base per una sollecitazione di manifestazione di interesse da parte di terzi, previa pubblicità sul sito del Tribunale entro 30 gg. dall'omologa, con visibilità di gg. 10, con successiva eventuale gara.
Per un totale di euro 18.900.

Tale somma viene destinata a coprire il passivo:
in prededuzione (compenso OCC preventivato e imposta di registro, euro 2.552,11);
in privilegio (difensori, preventivo di euro 2.440);
in chirografo al 54% circa (euro 25.588,66 per i quattro finanziamenti in essere , garantiti da cambiali, delegazioni di pagamento, cessione del quinto).

Le spese di sostentamento del debitore sono state indicate dallo stesso in euro 1.470 mensili, inferiore alla media mensile della spesa ISTAT.

Il piano proposto prevede in sostanza il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura e del compenso dei legali, e parziale di tutti i rimanenti creditori chirografari al 54 %, circa e quindi a 90 gg. dalla vendita del credito predetto.
Va sin d'ora precisato che il compenso dell'OCC andrà liquidato dal giudice (e prelevato) ad esito dell'esecuzione del piano, salvo acconti, ex art. 71 4° co. CCII.

L'OCC ha verificato l'insussistenza del merito creditizio per tutti e 4 i finanziamenti in essere sottoposti a falcidia secondo il piano.

Inoltre il ricorrente e l'OCC concordano nel ritenere il piano preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, sia per i tempi di soddisfacimento, sia perché la vendita dell'immobile in sede di liquidazione controllata porterebbe a soddisfare in pratica il solo creditore ipotecario, secondo la stima del bene stesso (euro 88.000 al lordo delle spese di regolarizzazione) e il debito residuo del mutuo (euro 84.855 per capitale).

Il debitore ha richiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 70 c. 4 CCII, da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori. Ha chiesto inoltre la sospensione dei quattro contratti di finanziamento in essere , in vista del loro scioglimento in sede di omologa, con inibitoria dell'incasso delle cambiali poste a garanzia di due di essi.

Firmato Da: MICHELE GUERNELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3fe3c1115587d37bc91607bad366d381

Tali cautele sono state ritenute accoglibili in quanto misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ex art. 70 c. 4 CCII.

E' stato correlativamente disposto a carico del ricorrente il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

La proposta prevede la richiesta di scioglimento dei contratti di finanziamento garantiti da cessione del quinto, delegazione di pagamento, titoli cambiari; si tratta di cessioni di crediti futuri che acquistano efficacia nel momento in cui il credito viene ad esistenza, sicché i ratei di stipendio maturati in costanza di procedura non possono sottrarsi alle regole del concorso; è perciò inopponibile alla ristrutturazione dei debiti del consumatore l'eventuale cessione del quinto dello stipendio volontariamente accordata dal debitore
Orientamento costante di questo Tribunale è infatti che le trattenute derivanti da cessioni devono terminare in quanto inopponibili dopo l'apertura della procedura, oltre che le assegnazioni a seguito di pignoramento preso terzi; tanto si deve concludere anche per i finanziamenti con restituzioni rateali in corso garantiti da titoli cambiari.
Tali evenienze sono tutte ascrivibili alla previsione di cui all'art. 67 c. 3 CCII, e quindi può essere disposta la declaratoria richiesta (che peraltro sarebbe *in re ipsa*) , nei termini di cui al dispositivo.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

2. Col decreto di ammissione 17.12.2025 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

3. L'OCC, con relazione trasmessa in data 16.1.2026, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha riferito che non sono necessarie modifiche al piano.

I creditori non hanno formulato osservazioni.

Vanno confermate quindi le assunzioni a fondamento del piano, come sopra descritte.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore *ex* art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando da somme già disponibili o di prossima e pronta disponibilità; la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria va pure riconosciuta, per i motivi evidenziati dall'OCC nella sua relazione, cui qui per brevità si rinvia, sia per i tempi di

Firmato Da: MICHELE GUERNELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3fe3c1115587d37bc91607bad366d381

soddisfacimento, sia perché la vendita dell'immobile in sede di liquidazione controllata porterebbe a soddisfare in pratica il solo creditore ipotecario, secondo la stima del bene stesso (euro 88.000 al lordo delle spese di regolarizzazione) e il debito residuo del mutuo (euro 84.855 per capitale).

Si precisa che il compenso dell'OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, comma 4, CCI.

Alla sentenza di omologa consegue che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori, pur se in forza di contratti di cessione del quinto, o garantiti da delegazione di pagamento o da titoli cambiari.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni sul sito web del Tribunale *ex* art. 70, comma 1 e 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GIANLUCA TALLARINO**, [redacted], cod. fisc.TLLGLC72M22F839D, residente in Bologna (BO), [redacted], e per esso il suo Amministratore di Sostegno, sig. Marco Tallarino;

2. per l'effetto accerta e dispone lo scioglimento dei seguenti finanziamenti::
   2.1. n. 255260 acceso con Figenpa (ora Compass n. 90000681281) garantito da cessione del quinto dello stipendio del debitore (rata da euro 247,00 mensili);
   2.2. n. 255262 acceso con Figenpa - Compass garantito da delegazione di pagamento (rata da euro 167,00 mensili);
   2.3. n. 20203324036711 acceso con Findomestic le cui scadenze sono ora garantite da cambiali;
   2.4. n. 000019700195 acceso con Compass le cui scadenze sono ora garantite da cambiali;
   con restituzione degli effetti cambiari rilasciati a garanzia della scadenze dei finanziamenti sub 2 3 e 2.4;

3. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

4. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla

Firmato Da: MICHELE GUERNELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3fe3c1115587d37bc91607bad366d381

scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, ovvero quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;

6. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 13/2/2026

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Firmato Da: MICHELE GUERNELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3fe3c1115587d37bc91607bad366d381